

REPUBBLICA ITALIANA

UNIONE RENO GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

REPERTORIO N. -- DEL --/--/----.

**CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO
DI CENTRO ESTIVO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA
E SECONDARIA I° GRADO DEI COMUNI DI BENTIVOGLIO,
CASTELLO D'ARGILE, SAN GIORGIO DI PIANO E SAN PIETRO IN
CASALE PER IL PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2018 E 2019,
CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER UN ULTERIORE BIENNIO
(2020-2021).**

CIG 7412414589.

L'anno Duemiladiciotto, addì -- del Mese di ----- in San Giorgio di
Piano, nella Sede Legale dell'Unione Reno Galliera C.F. / P.IVA N°
02855851206, ubicata in Via Fariselli 4, alle ore -----, avanti a me
Dott. Vincenzo Errico, Segretario dell'unione Reno Galliera,
autorizzato a rogare il presente atto ai sensi dell'art. 97 del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e con le modalità di cui
all'art. 33 del Regolamento dei contratti dell'Unione Reno Galliera,

TRA

- l'UNIONE RENO GALLIERA rappresentata dalla Dott.ssa Anna del
Mugnaio, nata a Grosseto (GR), il 29/09/1958, (C.F.
DLMNNA58P69E202E), Dirigente dell'Area Servizi alla Persona
dell'Unione Reno Galliera, domiciliata per il presente atto, presso la
sede dell'Unione Reno Galliera, Cod. Fisc. 02855851206, la quale

interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse dell'Unione medesima, ai sensi dell'art. 107, 3^a comma, del D. L.vo 18.08.2000, n. 267 ed in esecuzione dell'Ordinanza del Presidente dell'Unione Reno Galliera, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Unione", n. 1 del 28.01.2015 ad oggetto "Nomina Dirigente dell'Area Servizi alla Persona" a decorrere dal 01.02.2015;

E

- la Ditta -----, con sede in ----- (--), in Via ----- n. 5, C.F. ---- -----, rappresentata dal Sig. -----, nato a ----- (---) il --/--/----, domiciliato per la sua carica di ----- (nominato con atto del --/--/--- -) presso la sede legale della Ditta ----- , il quale dichiara di agire e stipulare esclusivamente in nome, per conto ed interesse dell'impresa medesima, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Aggiudicataria";

P R E M E S S O

- che con determina n. ---- del --/--/--, la Dirigente dell'Area Servizi alla Persona dell'Unione Reno Galliera, indiceva una procedura per l'affidamento in appalto della gestione del servizio di centro estivo dei Comuni di Bentivoglio, Castello d'Argile, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado per il periodo giugno/settembre 2018 e 2019 eventualmente rinnovabile per il periodo giugno/settembre 2020 e 2021 approvando fra gli altri documenti il Capitolato Speciale per l'appalto del servizio, per un importo a base d'asta presunto di Euro ----- + IVA se dovuta ai sensi di legge, da esperirsi

secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- che con determina n. --/URSI del --/--/---, il Responsabile della C.U.C. dell'Unione Reno Galliera approvava la documentazione per una procedura aperta finalizzata all'affidamento in appalto della gestione del servizio di centro estivo dei Comuni di Bentivoglio, Castello d'Argile, San Giorgio di Piano e e San Pietro in Casale per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado per il periodo giugno/settembre 2018 e 2019 eventualmente rinnovabile per il periodo giugno/settembre 2020 e 2021 da esperirsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- che dal verbale di gara n. -- in data --/--/----, emergeva l'aggiudicazione alla Ditta ----- con sede in ----- (--) - Via -----, n.--, avendo la stessa offerto una percentuale di ribasso pari al -- % da applicare al prezzo unitario posto a base d'asta;

- che con determina n. -- del --/--/----, il Responsabile della C.U.C. dell'Unione Reno Galliera, esperiti tutti i controlli del caso, dichiarava l'efficacia dell'aggiudicazione della procedura disposta con propria determinazione n. -- del --/--/----, a favore della Ditta --- ----- con sede in ----- (--) - Via -----, n. --, per un importo biennale contrattuale stimato in presunti € -----, comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € -----, oltre IVA di legge, in favore della Ditta -----, con sede in ----- (--) - Via -- -----, n. ---;

- che con determina n. ---- del --/--/----, esecutiva, la Dirigente dell'Area Servizi alla Persona dell'Unione Reno Galliera, aggiudicava ed assumeva impegno di spesa in favore della Ditta ----- con sede in ----- (--) - Via -----, n.-- per l'affidamento in appalto della gestione del servizio di centro estivo dei Comuni di Bentivoglio, Castello d'Argile, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado per il periodo giugno/settembre 2018 e 2019, eventualmente rinnovabile per il periodo giugno/settembre 2020 e 2021.

PRESO ATTO

- che è stato acquisito il DURC della Ditta -----, prot. N. ----- con scadenza --/--/----;

- che è stata acquisita la certificazione ai sensi del DPR 252/98 rilasciata in data _____ al numero _____ dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite, di cittadinanza italiana, della cui identità personale io Segretario rogante mi sono personalmente accertato, dichiarano di non essere parenti in linea retta ed, intendendo tradurre in formale atto pubblico gli impegni reciprocamente derivanti dagli atti di cui in narrativa, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse, che le parti riconoscono ed accettano, fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 – OGGETTO E SCOPO DEL CONTRATTO

La Dott.ssa Anna Del Mugnaio, nella sua qualità di Dirigente dell'Area Servizi alla Persona dell'Unione Reno Galliera, la quale agisce legittimamente in esecuzione dell'Ordinanza del Presidente dell'Unione, n. 1 del 28.01.2015 ad oggetto "Nomina Dirigente dell'Area Servizi alla Persona" a decorrere dal 01.02.2015 e della propria Determinazione Dirigenziale n. 749 del 22/12/2017, assegna alla Ditta ----- con sede in ----- (--) - Via -----, n.-- , che tramite il suo costituito rappresentante, accetta, il servizio di Centro Estivo dei Comuni di Bentivoglio, Castello d'Argile, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado per il periodo giugno/settembre 2018 e 2019. L'aggiudicataria si obbliga inoltre a garantire il servizio con le caratteristiche e alle condizioni previste dal presente contratto, dal Capitolato e dagli atti di gara.

ART. 3 - DECORRENZA E DURATA DELL'APPALTO

La durata del presente contratto è di anni due, relativamente ai periodi giugno-settembre 2018 e 2019 ed ha decorrenza dal -- giugno 2018 e scadenza il -- settembre 2019. E' prevista l'opzione di rinnovo per il successivo biennio 2020-2021, previa adozione di formale provvedimento. E' esclusa ogni forma di tacito rinnovo. E' prevista la facoltà di proroga di cui all'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 4 - CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO

Il corrispettivo spettante all'Aggiudicataria per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto è previsto in presunti € ----- (--

-----/00) oltre IVA di legge, se dovuta. E' fatta salva la facoltà per l'Unione di richiedere all'aggiudicataria servizi fino a concorrenza del quinto del valore contrattuale ex art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. In ogni caso, l'Unione riconoscerà all'Aggiudicataria, il corrispettivo relativo alle effettive settimane di frequenza degli utenti. Il pagamento del corrispettivo avverrà, previa attestazione di regolarità da parte del funzionario competente, entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture al protocollo generale. Nelle fatture dovranno essere dettagliate in modo analitico le ragioni del credito secondo quanto indicato dall'Unione.

ART. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Aggiudicataria, -----, ha proceduto a presentare apposita polizza fidejussoria n. -----, di Euro ----- pari al 10% dell'importo contrattuale, emessa in data --/--/---- da -----, Agenzia n. -----.

ART. 6 - RESPONSABILITA' DELL' APPALTATORE

In conformità a quanto previsto dal Capitolato Speciale, l'aggiudicataria ha provveduto altresì a presentare: Polizza Assicurativa n. ----- rilasciata a favore della Ditta ----- da -----, Agenzia ----- per responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO-RCI) per danni a persone e/o a cose derivanti dall'espletamento dei servizi formanti l'oggetto dell'appalto.

La ditta aggiudicataria ha inoltre presentato Polizza Infortuni n. -----, rilasciata a favore della Ditta ----- da -----, Agenzia ----- a copertura degli infortuni che dovessero subire gli utenti che

usufruiscono dei servizi.

La ditta aggiudicataria, come sopra rappresentata, si impegna ad eseguire il servizio in oggetto ai prezzi previsti nell'offerta economica prodotta in sede di gara, nonché sotto la piena ed incondizionata osservanza delle disposizioni di cui alla citata determina n. ---- del --/-- /---, del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'offerta tecnica, atti sottoscritti in segno di piena ed incondizionata accettazione, materialmente allegati al presente contratto quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

ART. 7 – PENALI

Salva la risoluzione del contratto, così come previsto nel Capitolato, sono stabilite le seguenti penalità, dietro verifica del Direttore del Settore competente che per l'Unione, si riserva di controllare in ogni momento la scrupolosa osservanza delle disposizioni definite nel presente contratto:

Qualora dovessero verificarsi inadempienze, ritardi o difformità nella gestione del progetto, l'Unione imporrà una penale nella seguente misura:

- nel caso in cui si dovessero verificare disagi di ogni tipo che possano portare a reclami da parte dell'utenza, tali da provocare un'inevitabile lesione dell'immagine e della capacità di organizzazione della struttura comunale, si applicherà una penale nella misura massima di € 500 per ogni segnalazione;
- negligenza constatata degli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per i

minori loro affidati, € 500 per ogni segnalazione;

- comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza € 300 per ogni singolo evento. Il perdurare del comportamento scorretto o sconveniente o, comunque, il suo ripetersi per più di due volte potrà portare alla sostituzione del personale interessato;
- mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio, € 300 per ogni operatore non sostituito e per ogni giorno di mancata sostituzione;
- mancata presentazione della documentazione prevista dal Capitolato (nominativi operatori, verifiche attività svolte ecc.) alla scadenza fissata e/o concordata, nella misura massima di € 300;
- utilizzo di operatori, anche supplenti non in possesso dei requisiti offerti in sede di gara, per ogni singolo operatore € 300;
- altre inadempienze, disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili alla ditta, nella misura massima di € 500 per ogni segnalazione, in rapporto alla gravità dell'inadempienza ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

L'applicazione delle penalità verrà effettuata dall'Unione secondo le modalità previste nel Capitolato.

Sono sempre considerate inadempienze gravi, con facoltà di risoluzione del contratto da parte dell'Unione Reno Galliera e salvo il risarcimento dei danni:

- la sospensione o l'abbandono o la mancata effettuazione del servizio, nonché la violazione degli orari concordati con l'Unione;

- il verificarsi di danni, anche lievi, agli utenti per responsabilità del soggetto affidatario;
- la mancata eliminazione di inconvenienti lievi, dopo formale segnalazione da parte dell'Unione.

I casi non sono da intendersi in senso limitativo o vincolante.

L'Unione ha facoltà di ordinare e fare eseguire, a spese dell'aggiudicataria, le prestazioni necessarie per garantire il regolare svolgimento del servizio. E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Unione.

ART. 8 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'aggiudicataria, senza alcuna possibilità di rivalsa, tutte le spese inerenti e conseguenti, nessuna esclusa, al presente contratto, nonché eventuali imposte e tasse, tanto se esistenti al momento della stipulazione, quanto se stabilite o accresciute posteriormente. L'imposta di bollo sul presente contratto, determinata ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e sulla base della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 27 marzo 2002 n. 97/E, viene assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico" ai sensi dell'art. 1, comma 1- bis. 1. 4) della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 come modificata dal D.M. 22 febbraio 2007. Sugli allegati soggetti a bollo fin dall'origine l'imposta è assolta apponendo sulla stampa degli stessi, una marca da bollo del valore di Euro 16,00 ogni quattro facciate.

ART. 9 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Ai sensi del capitolato speciale l'aggiudicataria prende atto che non è

possibile la cessione del contratto salvo i casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50 /2016 e ss.mm.ii. Può essere ammesso il subappalto, se dichiarato in sede di gara, nei limiti e nelle modalità definite dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'aggiudicataria, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì al puntuale rispetto delle disposizioni contrattuali e normative pro tempore applicabili ai propri lavoratori impegnati nell'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, obbligandosi fin d'ora a presentare, su semplice richiesta dell'Unione, la documentazione necessaria a comprovare sia il rispetto di tali prescrizioni, che il corretto adempimento degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza.

L'Unione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'Aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso. L'aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamato a rispondere l'Unione che fin d'ora si intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.

ART. 10 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13 agosto 2010 n. 136). Ai sensi della suddetta normativa la ditta Aggiudicataria dovrà aprire un conto corrente dedicato e riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al presente contratto, il seguente codice identificativo di gara (CIG): -----.

L'aggiudicataria si obbliga, a pena di nullità assoluta del presente contratto, al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

In particolare l'aggiudicataria si obbliga:

a) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente contratto sul conto corrente dedicato che la stessa si obbliga ad aprire ed a comunicare all'Unione. Tali movimenti, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati di cui all'art. 1 comma 1 lett. a) e b) del D.Lgs. n. 231/2007, cioè banche e Poste Italiane s.p.a.; l'aggiudicataria si impegna a riportare sugli strumenti di pagamento, in relazione ad ogni transazione riferibile al presente contratto, il codice identificativo di gara (CIG);

b) ad inserire, a pena di nullità assoluta del presente contratto e conseguente risoluzione immediata del vincolo contrattuale, nei contratti conclusi con eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi oggetto del presente contratto,

apposita clausola con la quale ciascuna delle parti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al citato art. 3 della L. 136/10;

c) a trasmettere all'Unione i contratti di cui alla precedente lett. b), affinché esso possa accertare l'inserimento in essi della clausola inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge n. 136/2010;

d) ad informare contestualmente l'Unione e la Prefettura di Bologna, qualora abbia notizia che i propri subcontraenti abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria;

e) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

Le parti inoltre pattuiscono espressamente che, nel caso in cui l'aggiudicataria esegua anche una sola traslazione senza avvalersi di banche o della società poste Italiane S.p.A., il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C.

ART. 11 - CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

L'aggiudicataria, dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art.

10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte dell'Unione, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

L'aggiudicataria, dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

L'aggiudicataria dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

ART 12 - CODICI DI COMPORTAMENTO

L'aggiudicataria e, per il suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori

a qualsiasi titolo, sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, le disposizioni e gli obblighi di condotta previsti nel DPR 16 aprile 2013 n. 62 integrato dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione Reno Galliera e dei Comuni costituenti la stessa, approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 72 del 02/08/2016 e che con la sottoscrizione del presente contratto il contraente attesta di aver ricevuto in copia.

Ai sensi dell'art. 2 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 si procederà alla risoluzione del rapporto in caso di gravi e reiterate violazioni degli obblighi derivanti dai predetti Codici di comportamento.

La ditta aggiudicataria dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento di quanto contenuto al presente articolo.

ART. 13 - INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO D'INTERESSI

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'aggiudicataria conferma:

- l'insussistenza di una delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità all'assunzione di incarichi/contratti presso enti pubblici;
- che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, con l'attività o con gli incarichi eventualmente svolti in contemporanea dal contraente stesso;
- ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti, a ex titolari di incarichi

di cui al d.lgs n. 39/2013, compresi i collaboratori autonomi, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo contraente, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o dell'incarico. L'aggiudicataria dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento di quanto contenuto al presente articolo.

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'aggiudicataria, autorizza l'Unione al trattamento dei propri dati per lo svolgimento delle attività connesse con contratto, ai sensi del D.lgs. 196/03 e s.m.i.

Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali con la sottoscrizione del presente contratto l'aggiudicataria assume le funzioni e gli obblighi del Responsabile del Trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per il buon adempimento dell'oggetto contrattuale. I soggetti che a qualunque titolo operano per conto dell'aggiudicataria sono qualificati "incaricati del trattamento" dei dati personali. L'aggiudicataria si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini dedotti nel contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie. L'aggiudicataria s'impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei

dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad

allertare il titolare in caso di situazioni anomale o di emergenze.

L'aggiudicataria acconsente l'accesso dell'Unione o di suo fiduciario al

fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del

trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

L'aggiudicataria dichiara che è stato redatto ed aggiornato il

Documento Programmatico sulla Sicurezza e garantisce che il

trattamento dei dati personali verrà effettuato nel rispetto del

Disciplinare Tecnico in materia di misure di sicurezza indicato nel

Codice in materia di protezione dei dati personali.

ART. 15 - DUVRI

Conformemente a quanto previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 9

aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. e dal Capitolato Speciale d'Appalto, le

parti si impegnano a predisporre in cooperazione e coordinamento ed

a sottoscrivere il Documento Unico per la Valutazione di Rischi da

Interferenza (DUVRI).

ART. 16 - MODALITA' DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione del

servizio e del contratto è competente, esclusivamente, il Foro di

Bologna.

ART. 17 - RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato dal presente contratto si

fa rinvio alle leggi vigenti, al regolamento dei contratti ed agli altri

regolamenti dell'Unione Reno Galliera in vigore, oltre che all'apposito

capitolato già richiamato ai precedenti punti ed alle norme in esso

richiamate. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di contratti e dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su n. -- facciate a video. Il presente contratto che non contrasta con l'ordinamento giuridico è la precisa, completa e fedele espressione della volontà delle parti, che insieme con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. s) del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. Della validità, alla data odierna, dei certificati di firma digitale, io ufficiale rogante, mi sono accertato a termini di legge.

ART. 18 – ALLEGATI AL CONTRATTO

- copia per immagine su supporto informatico, certificata conforme ai sensi dell'art. 22 comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 del Capitolato Speciale;
- copia per immagine su supporto informatico, certificata conforme ai sensi dell'art. 22 comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 dell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara;
- copia per immagine su supporto informatico, certificata conforme ai sensi dell'art. 22 comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 dell'Offerta Economica presentata in sede di gara che costituisce l'elenco prezzi unitari.

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA

SIG. -----

**LA DIRIGENTE DELL'AREA
SERVIZI ALLA PERSONA
DELL'UNIONE RENO GALLIERA**

DOTT.SSA ANNA DEL MUGNAIO
IL SEGRETARIO ROGANTE

DOTT. VINCENZO ERRICO